



**2020/2027(INI)**

7.12.2020

# **PARERE**

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione giuridica

sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali  
(2020/2027(INI))

Relatrice per parere: Caroline Roose

PA\_NonLeg

## SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. considerando che, negli ultimi anni, il Parlamento ha assunto un ruolo proattivo nel sollecitare un regime di responsabilità ambientale per i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani che si registrano nei paesi terzi, in particolare mediante l'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi;
2. considerando che il principio 21 della dichiarazione di Stoccolma e il principio 2 della dichiarazione di Rio, pur riconoscendo il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali, sanciscono allo stesso modo la responsabilità, o l'obbligo, di non causare danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale;
3. considerando che in molti paesi in via di sviluppo si sono registrati danni ambientali e violazioni dei diritti umani, tra cui l'espropriazione di terreni da popolazioni indigene e comunità locali, forme di schiavitù moderna, la distruzione degli ecosistemi, l'inquinamento delle acque e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;
4. considerando che si è assistito a un aumento del numero di casi in cui le vittime dell'inquinamento provocato da società controllate da società madri europee cercano di intentare cause per responsabilità ambientale contro queste ultime dinanzi ai tribunali dell'UE;
5. considerando che le violazioni dei diritti umani e i danni ambientali sono spesso strettamente collegati, motivo per cui è necessario affrontarli adottando un approccio olistico;
6. ricorda che l'incremento globale della criminalità ambientale rappresenta una crescente minaccia per il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e la Convenzione sulla diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo; esprime preoccupazione per il fatto che i reati ambientali spesso non vengano rilevati a causa della reticenza o dell'inefficienza delle forze dell'ordine, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
7. sostiene l'appello delle Nazioni Unite, come pure gli appelli di altre organizzazioni internazionali, affinché a livello delle Nazioni Unite sia riconosciuto il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, prevedendo imperativamente il dovere di perseguire coloro che violano tale diritto; chiede che l'Unione adatti di conseguenza la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; esorta l'Unione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'ambito del decennio d'azione entro il 2030, del Green Deal europeo e della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;
8. ricorda che l'UE dovrebbe promuovere un elevato livello di tutela ambientale nel proprio territorio, facendo quanto in suo potere per evitare che imprese aventi sede negli

Stati membri dell'UE provochino danni ambientali nei paesi terzi; riconosce la necessità di istituire un quadro obbligatorio e armonizzato sulla dovuta diligenza a livello dell'Unione ed esorta gli Stati membri ad agire in tal senso, al fine di garantire che l'azione in materia di dovuta diligenza non si limiti strettamente a sforzi nazionali a livello di Stati membri; rammenta che la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo e che le imprese interessate dovrebbero in primo luogo essere tenute a individuare i potenziali o effettivi impatti negativi e ad adottare politiche e misure in risposta agli stessi; evidenzia che un'impresa che generi o contribuisca a generare un impatto negativo dovrebbe porvi rimedio e assumersi la responsabilità d'impresa per tale impatto; sottolinea che la responsabilità delle imprese, anche per i danni derivanti dalle loro attività, è necessaria per garantire che le imprese siano incentivate ad applicare la dovuta diligenza e che quest'ultima sia efficace;

9. rammenta che, stando al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e Interpol, il valore monetario della criminalità ambientale è compreso tra 70 e 213 miliardi di USD all'anno; enfatizza che il commercio illegale di animali e prodotti forestali colpisce principalmente i paesi in via di sviluppo; invita l'UE a rafforzare il proprio sostegno a favore di tali paesi nella lotta contro il traffico illegale, che incide sull'ambiente, li priva di fonti di reddito aggiuntive e ne ostacola lo sviluppo sociale ed economico;
10. sottolinea che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dipendono direttamente dalla biodiversità per la loro sicurezza alimentare, sanitaria ed economica; deplora il fatto che il degrado della biodiversità causato dalla criminalità ambientale e la conseguente perdita di risorse aggravino la loro vulnerabilità;
11. pone in rilievo che, mentre il diritto internazionale ambientale si è evoluto attraverso l'adozione di trattati e convenzioni, il diritto penale continua a rivelarsi insufficiente per prevenire danni ecologici significativi; esorta l'UE a garantire la rendicontabilità e la responsabilità nella lotta contro la criminalità ambientale e a rendere quest'ultima una priorità politica strategica nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale nonché delle istituzioni dell'UE e della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare rafforzando la buona governance ambientale, promuovendo il rispetto degli accordi ambientali multilaterali (MEA), inclusa l'adozione di sanzioni penali, incoraggiando lo scambio di migliori pratiche in materia di tutela dell'ambiente attraverso il dialogo con i settori pubblico e privato, le autorità locali nei paesi terzi e la società civile, e promuovendo un ampliamento della sfera di competenza della Corte penale internazionale ai fini del riconoscimento dei reati che costituiscono ecicidio nel quadro dello Statuto di Roma;
12. invita la Commissione a prendere in considerazione una proposta di riforma della direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente al fine di ampliare l'elenco di condotte che costituiscono reato ambientale, nonché a definire un quadro minimo di sanzioni che garantiscano efficacemente il suo carattere dissuasivo in tutto il territorio dell'UE;
13. accoglie con favore la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e la priorità data alla protezione della flora e della fauna nei negoziati degli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo; ricorda l'impegno della Commissione a rivedere il piano

d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche, in particolare per quanto riguarda il traffico illegale di avorio; chiede, a tale riguardo, l'inclusione dell'elefante africano, a rischio di estinzione a causa del commercio illegale di avorio, nell'allegato 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

14. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre sistemi di protezione per le vittime di danni ambientali e a garantire che queste ultime abbiano pieno accesso alla giustizia, al risarcimento e all'assistenza, in un contesto in cui la direttiva sulla responsabilità ambientale non consente alle organizzazioni della società civile o a singoli cittadini di presentare istanze contro le imprese per presunte violazioni della direttiva; chiede che le persone fisiche e giuridiche interessate abbiano il diritto di presentare istanze contro le imprese sulla base della direttiva sulla responsabilità ambientale; invoca, inoltre, l'agevolazione delle azioni rappresentative da parte delle ONG contro le violazioni delle norme ambientali ad opera delle imprese;
15. sottolinea che il regime di responsabilità ambientale dell'UE deve rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e il principio del "non nuocere";
16. accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare l'attuazione della convenzione di Aarhus e di affrontare le preoccupazioni espresse dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus circa la conformità dell'UE agli obblighi internazionali che le incombono in forza della convenzione;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la ratifica della convenzione di Aarhus da parte dei paesi terzi e a svolgere un ruolo attivo nella task force per l'accesso alla giustizia al fine di condividere informazioni, esperienze e buone pratiche della giurisprudenza pertinente con i paesi terzi;
18. si appella alla Commissione e agli Stati membri affinché promuovano i principi della convenzione di Aarhus in seno alle organizzazioni internazionali e nei processi internazionali relativi a questioni ambientali;
19. rammenta che la direttiva sulla responsabilità ambientale è essenziale per l'attuazione del principio "chi inquina paga"; deplora il fatto che le norme in materia di responsabilità non siano in gran parte state applicate e non siano in grado di assolvere le proprie funzioni compensative e preventive; è del parere che, per garantire l'effettiva attuazione del principio "chi inquina paga", la direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe istituire un regime di responsabilità oggettiva per qualsiasi tipo di danno ambientale o situazione di pericolo imminente per l'ambiente, anche in situazioni in cui il danno è causato da attività esplicitamente autorizzate o in cui il potenziale danno di tali azioni non poteva essere noto quando queste si sono verificate, oltre a prevedere l'imprescrittibilità dei procedimenti sanzionatori;
20. ritiene che la responsabilità sociale e la responsabilità ambientale delle imprese svolgano un ruolo complementare al regime di responsabilità ambientale, in quanto la debita conformità alla responsabilità sociale e alla responsabilità ambientale delle imprese può ridurre la probabilità di provocare danni ambientali; invita pertanto la Commissione ad adottare una legislazione ambiziosa che definisca un quadro obbligatorio dell'UE in materia di dovuta diligenza; evidenzia che tale normativa

dovrebbe seguire un approccio trasversale per quanto riguarda le materie prime, applicarsi a tutti gli attori economici della catena di approvvigionamento, compresi gli attori finanziari, sia a monte che a valle, ed essere accompagnata da un solido meccanismo di segnalazione, comunicazione ed esecuzione, che preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità; ricorda, tuttavia, che tale legislazione deve integrare la normativa che stabilisce un quadro vincolante sulla responsabilità ambientale per le imprese dell'UE che operano in paesi terzi; ribadisce inoltre la necessità di elaborare norme in materia di comunicazione obbligatoria di informazioni pertinenti da parte delle imprese nell'ambito della revisione della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, in particolare includendo un meccanismo di applicazione e sanzione a sostegno degli obblighi di comunicazione;

21. stima che, per conseguire un elevato livello di tutela ambientale, l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe essere esteso a qualsiasi tipo di condotta dannosa o che determini un rischio immediato per l'ambiente, in particolare a qualunque tipologia di rischio imminente per le acque e il suolo o di danno a loro detrimento;
22. pone in evidenza gli ostacoli che impediscono di ritenere le imprese responsabili dei danni ambientali da esse causati, quali il regime di responsabilità limitata, l'insolvenza, gli ostacoli nell'accesso alla giustizia, la latenza, l'incertezza causale e la mancanza di precisione dei criteri di valutazione dei danni ambientali;
23. accoglie con favore gli sforzi compiuti da alcune importanti imprese e società al fine di attuare misure volontarie per la difesa dei diritti umani e delle norme ambientali; riconosce, tuttavia, che gli sforzi di natura volontaria non sono sufficienti e che è essenziale disporre di un quadro globale per contrastare la criminalità ambientale nonché per tutelare e far rispettare le norme ambientali universali;
24. ricorda che il quadro normativo delle società multinazionali è viziato, in quanto le norme sancite nei MEA non sono vincolanti per le società multinazionali in virtù del diritto internazionale; rammenta altresì che non esiste alcuno strumento giuridico dell'UE che preveda la possibilità di perseguire società europee all'estero qualora esse commettano reati ambientali o svolgano attività che causano danni ambientali; sottolinea pertanto che l'attuale sistema, che fa affidamento sulle leggi nazionali, rischia di sottovalutare la gravità del danno ambientale delle imprese; invita per tale motivo l'UE e gli Stati membri a garantire l'accesso alla giustizia consentendo alle vittime di intentare una causa contro le società madri dinanzi ai tribunali nell'UE, in un contesto in cui molti sistemi giuridici degli Stati ospitanti sono inadeguati;
25. chiede inoltre un maggiore sostegno alle autorità locali e ai governi dei paesi in via di sviluppo nel processo di armonizzazione della legislazione e delle politiche nazionali con le norme ambientali internazionali, nel tentativo di rafforzare l'applicazione a livello nazionale della normativa in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese nei paesi terzi;
26. ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire regimi di responsabilità civile oggettiva per determinare il risarcimento di eventuali danni diretti causati alle persone a

seguito di un danno ambientale provocato da un operatore; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a tal fine;

27. rammenta che, in base alla direttiva sulla responsabilità ambientale vigente, non vi è modo di imporre la responsabilità della società madre, il che comporta, tra i suoi effetti negativi, il fatto che alcune società possono sfruttare in maniera abusiva la propria responsabilità limitata per investire in industrie pericolose mediante la creazione di entità giuridiche distinte, con l'obiettivo di esternalizzare i costi ambientali, limitando così la propria esposizione in termini giuridici e di relazioni pubbliche; reputa che l'UE debba sviluppare un approccio inclusivo alla responsabilità delle imprese; sottolinea che la responsabilità ambientale delle imprese dovrebbe essere connessa alla dimensione globale dei processi di produzione;
28. richiama all'attenzione le carenze in termini di governance nelle catene globali del valore; ribadisce che è necessario un quadro normativo comune che assicuri la rendicontabilità e la responsabilità delle imprese; invita l'UE a incoraggiare le società madri ad adottare approcci sostenibili e responsabili nella loro cooperazione con i paesi terzi, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e ambiente, e ad astenersi dall'intraprendere strategie di investimento che conducano direttamente a risultati pericolosi; insiste sulla necessità di creare condizioni di parità affinché le imprese e le società rispettino i diritti umani e le norme ambientali;
29. è dell'opinione che la portata della responsabilità oggettiva dovrebbe essere estesa alle società madri in tutta la catena di approvvigionamento onde scongiurare il rischio di danni morali, in conformità e a integrazione del principio secondo cui le imprese dell'UE hanno l'obbligo di diligenza e il dovere di sollecitudine per prevenire i danni ambientali causati dalle loro società controllate che operano al di fuori dell'UE; esorta la Commissione a valutare la fattibilità di intraprendere una siffatta misura; sottolinea l'importanza di includere, negli accordi commerciali dell'UE, clausole che garantiscano un elevato livello di tutela ambientale;
30. osserva che le aziende svolgono un ruolo importante nel sistema previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale; ritiene tuttavia che, in considerazione della natura amministrativa della direttiva sulla responsabilità ambientale, le autorità amministrative abbiano un ruolo cruciale nel prendere l'iniziativa e nel reagire rapidamente laddove sia individuato un danno ambientale, come pure nell'intraprendere azioni adeguate per prevenire danni futuri;
31. ricorda che l'insolvenza pregiudica gravemente l'effetto deterrente della direttiva sulla responsabilità ambientale nella prevenzione dei danni ambientali; rammenta che, ad oggi, non vige alcun obbligo formale di fornire garanzie finanziarie a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; chiede, in tale contesto, lo sviluppo di un quadro armonizzato di garanzie di solvibilità obbligatorie per includere le responsabilità delle imprese a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale in caso di insolvenza, in modo da rafforzare la funzione di prevenzione della direttiva, e per cercare una combinazione ottimale tra la futura legislazione dell'UE in materia di dovuta diligenza ambientale obbligatoria e i regimi di esecuzione a livello amministrativo, civile e penale volti a trattare i danni ambientali;

32. rammenta che un sistema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente in fase di negoziazione in seno alle Nazioni Unite, nell'ambito del gruppo di lavoro intergovernativo aperto del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in relazione ai diritti umani (OEIGWG); deplora tuttavia il fatto che la Commissione non abbia ricevuto un mandato dal Consiglio per condurre negoziati a nome dell'UE per quanto riguarda la sua partecipazione a tale gruppo; invita nuovamente l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi attivamente e in modo costruttivo in tale processo, con l'obiettivo di adottare un trattato vincolante e applicabile delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;
33. sottolinea che è necessario migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di danni ambientali, ad esempio attraverso azioni collettive, azioni rappresentative e meccanismi di ricorso, e chiede una valutazione di tali opzioni, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nel quadro di un trattato vincolante e applicabile delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; ricorda il ruolo positivo della futura legislazione sulla dovuta diligenza obbligatoria per quanto riguarda l'istituzione di meccanismi che garantiscano alle vittime di danni ambientali nei paesi terzi l'accesso effettivo alla tutela giudiziaria negli Stati membri laddove le attività dannose siano state realizzate da imprese con sede in uno Stato membro o da persone giuridiche controllate da tali imprese;
34. evidenzia il ruolo chiave svolto dalle ONG ambientali nella sensibilizzazione e nell'avvio di azioni legali; sottolinea pertanto la necessità di migliorare l'accesso alla giustizia per le ONG, in particolare in caso di inquinamento diffuso, anche mediante la rimozione degli ostacoli finanziari ai contenziosi, in modo da consentire di intentare azioni legali a norma della direttiva sulla responsabilità ambientale; deplora, più in generale, il fatto che la maggior parte dei principali MEA tra gli Stati non includa disposizioni in materia di responsabilità ambientale internazionale; invita per tali motivi l'Unione e i suoi Stati membri a premere per la creazione di un'autorità internazionale indipendente in materia di responsabilità ambientale;
35. ricorda che la responsabilità ambientale dovrebbe essere adeguatamente attuata e applicata per preservare meglio le risorse della biodiversità e garantire che qualsiasi conversione illegale dell'habitat sia invertita e che i costi di ripristino siano a carico del soggetto responsabile; pone l'accento, in tale contesto, sul fatto che la direttiva sulla responsabilità ambientale stabilisce un elenco esaustivo di attività che possono dare origine alla responsabilità delle imprese per danni ambientali oltre che danni alla biodiversità; sottolinea che questo approccio limita gravemente l'applicazione del principio "chi inquina paga"; chiede che sia prevista la responsabilità per tutte le imprese e per qualsiasi danno ambientale, in particolare quando il danno avviene per colpa dell'impresa o è dovuto a una grave negligenza; evidenzia, più in generale, che il diritto internazionale si è evoluto fino ad accogliere nuovi concetti come patrimonio comune dell'umanità, sviluppo sostenibile e generazioni future, ma sottolinea che non esiste un meccanismo internazionale permanente per monitorare e affrontare i danni ambientali o la distruzione ambientale che alterano significativamente i beni comuni globali o i servizi ecosistemici sul lungo periodo; invita, a tal fine, l'UE e i suoi Stati membri a sostenere un cambiamento di paradigma al fine di includere l'ecocidio e il diritto delle generazioni future nel diritto internazionale ambientale;

36. rammenta che esiste un solo oceano e che questo, in virtù dei servizi che fornisce a tutta l'umanità, è un bene comune; ricorda che la parte 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conferisce agli Stati diritti sovrani sulle loro zone economiche esclusive e la libertà di navigazione oltre i limiti della giurisdizione nazionale; rammenta, tuttavia, che ciò non esonera gli Stati, e di conseguenza gli operatori nazionali, in particolare le imprese del settore marittimo, dalle loro responsabilità nei confronti della conservazione degli ecosistemi marini e costieri; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di garantire la responsabilità ambientale delle imprese per quanto riguarda i rischi legati allo sfruttamento delle risorse marine e al trasporto marittimo nelle acque dei paesi in via di sviluppo;
37. chiede la definizione di chiare regole di responsabilità per importatori, trasformatori e dettaglianti al fine di garantire la piena legalità e trasparenza della catena di approvvigionamento di tutte le materie prime agricole, in modo da prevenire la distruzione degli habitat naturali all'interno dell'UE e nei paesi terzi;
38. osserva che la definizione di danno ambientale stabilita dalla direttiva sulla responsabilità ambientale ostacola l'efficace protezione dell'ambiente in quanto separa artificiosamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti dai danni alle acque e al terreno; chiede che la definizione di danno ambientale venga modificata in modo da adottare un approccio più olistico;
39. sostiene la corretta attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, incoraggiando gli Stati membri a registrare i dati relativi agli incidenti pertinenti alla direttiva, a pubblicare i relativi registri e a raccogliere i dati richiesti per documentare l'applicazione efficace ed efficiente della direttiva nei rispettivi paesi;
40. rileva che la soglia di "gravità" richiesta affinché un danno rientri nell'ambito di applicazione della direttiva si è dimostrata, nella pratica, troppo elevata per consentire una protezione sufficiente dell'ambiente; chiede l'eliminazione di tale soglia o chiarimenti al riguardo al fine di rimuovere gli ostacoli alla protezione dell'ambiente;
41. sottolinea la necessità di sostenere la società civile e gli operatori locali nei paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo nel chiamare le autorità governative a rispondere dei danni ambientali tollerati o approvati dallo Stato che sono provocati da società private e statali, segnatamente garantendo un coinvolgimento tempestivo e costante delle comunità locali e canali accessibili per la comunicazione di informazioni sui rischi ambientali;
42. enfatizza in particolare il ruolo essenziale svolto dai difensori dell'ambiente e dalle organizzazioni della società civile nei paesi in via di sviluppo nel prevenire e contrastare le azioni che danneggiano l'ambiente; ricorda che tali operatori sono suscettibili di essere oggetto di varie forme di violenza fisica e psicologica volte a reprimerne l'azione; invita la Commissione a rafforzare il quadro che ne assicura la protezione, segnatamente introducendo misure giuridiche specifiche che definiscano i difensori dell'ambiente, in particolare attraverso strumenti finanziari di aiuto allo sviluppo, al fine di garantire la tutela dei loro diritti e di mettere in risalto il ruolo da essi svolto in termini di protezione, conservazione e ripristino dell'ambiente.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	7.12.2020
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 13 -: 10 0: 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews, María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

13	+
S&D	Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella
RENEW	Barry Andrews, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose
EUL/NGL	Miguel Urbán Crespo
NI	Antoni Comín i Oliveres

10	-
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé
ID	Gianna Gancia, Bernhard Zimniok
ECR	Ryszard Czarnecki

2	0
RENEW	Jan-Christoph Oetjen
ID	Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti